

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1) I sottoscritti costituiscono a norma dell'art. 36 e ss. del Codice Civile una Associazione denominata "**informaTOsicuro**", che avrà piena autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa.

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2060.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 53, e può istituire sedi secondarie, uffici e succursali altrove, in Italia e all'estero.

Art. 3) L'Associazione non ha scopi politici né finalità di lucro; gli eventuali proventi dell'attività devono essere reinvestiti per fini associativi. Scopi perseguiti dall'Associazione sono l'informazione e la formazione giuridica, legale, civilistica, fiscale, previdenziale, assicurativa e tecnica in genere.

Essa potrà a tale scopo:

- a) promuovere e favorire ogni iniziativa, espressa in qualsiasi forma, per migliorare il posizionamento delle imprese sul mercato;
- b) acquisire garanzie atte ad agevolare la concessione ai propri associati di crediti bancari;
- c) promuovere, attuare e contribuire allo sviluppo ed alla formazione culturale, sociale e professionale del lavoro, con particolare attenzione alla qualificazione di quanti rientrano nelle categorie protette, con ogni mezzo e forma di comunicazione;
- d) favorire, coordinare e svolgere corsi di preparazione, di formazione e di orientamento professionale, intesi ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti alla qualificazione e riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento delle imprese, in un quadro di formazione permanente;
- e) organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- f) realizzare e promuovere attività di ricerca, di studio, sperimentazione tecnica, didattica - pedagogica e di assistenza tecnica;
- g) elaborare e predisporre programmi, monografie, testi e sussidi

tecnico-didattici;

h) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale od

internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza o consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

ASSOCIATI

Art. 4) Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari: fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, ordinari sono tutti gli altri. Il numero degli associati è illimitato.

La partecipazione all'associazione è strettamente personale e, come tale, ogni variazione di dati anagrafici degli associati così come della loro compagine societaria ed associativa va necessariamente e tempestivamente comunicata all'organo amministrativo. Questo provvederà quindi alle debite comunicazioni agli altri associati invitandoli a manifestare il loro gradimento, a pena dell'esclusione dell'associato iscritto.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche (Società, Associazioni, Consorzi, Cooperative e simili) con scopi analoghi o complementari interessate all'attività dell'Associazione stessa.

Per essere ammessi quale nuovo associato è necessario presentare

domanda al Consiglio Direttivo, ottenendone il previo gradimento da parte di tutti gli altri associati sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la partecipazione. Sull'eventuale rigetto della domanda è ammesso ricorso davanti al Collegio dei Probiviri.

Art. 5) Gli associati si impegnano ad osservare il presente atto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali. Si impegnano altresì a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Art. 6) Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dall'Assemblea degli associati. Le somme versate per le tessere e le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 7) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, l'associato può essere escluso:

a) quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti. In questi casi l'associato deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, o equivalente, a soddisfare i suoi obblighi e l'esclusione può aver luogo soltanto quando è trascorso un mese dal detto invito, sempre che l'associato si mantenga inadempiente;

b) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo dello Statuto e dei regolamenti oppure le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;

c) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi dell'associazione;

d) quando non ottemperi allo specifico obbligo stabilito all'art. 4) che precede.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio Direttivo e sarà comunicata a mezzo di lettera raccomandata o equivalente all'associato interessato, il quale potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a mezzo raccomandata.

In tal caso la controversia è demandata a tutti gli effetti dell'art. 806 c.p.c. alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro degli associati, da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 8) Ogni associato maggiorenne ha diritto di voto in sede assembleare ed in particolare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto nonché per la nomina degli organi direttivi. Ogni associato ha diritto a partecipare pienamente e a tempo illimitato, salvi i casi di esclusione previsti dalla legge e dal presente atto alla vita associativa.

Art. 9) L'associato che intende dimettersi dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata o pec almeno un mese prima della data prevista per il recesso.

Art. 10) La partecipazione è intrasmissibile sia inter vivos che mortis causa e la quota versata non è rimborsabile..

Art. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell' Associazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

L'ASSEMBLEA

Art. 12) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria degli associati, convocata su proposta del Consiglio Direttivo non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce a Torino o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione agli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sulla situazione generale economico-finanziaria dell'Associazione, approvazione del bilancio preventivo nonché consuntivo di ogni esercizio, che si chiude il 31 dicembre di ogni anno;
- b) sulla destinazione del residuo attivo del bilancio, nel rispetto delle finalità perseguite dall'Associazione stessa;
- c) su proposta del Consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati;
- d) su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti nell'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno cinque associati;
- e) sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- f) sulla nomina del Presidente dell'Associazione;
- g) sulla nomina di due membri del Collegio dei Probiviri;
- h) sulla nomina dei membri effettivi, nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) sulla nomina o revoca di componenti di eventuali commissioni o comitati scientifici, previa fissazione del numero dei componenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo o al regolamento;

b) sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione;

Art. 13) Hanno diritto di intervento all'assemblea ordinaria gli associati in regola con il pagamento della quota di associazione. Ogni associato dispone di un voto che può essere delegato. Ogni associato non può farsi portatore di più di due deleghe. Non è consentito il voto per corrispondenza.

Art. 14) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Art. 15) L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra gli associati presenti un segretario. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di assenza o temporaneo inadempimento dall'associato più anziano.

Art. 16) Le deliberazioni dell'assemblea sono verbalizzate dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17) Il Consiglio Direttivo, nominato dall'assemblea ordinaria, è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) associati. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

In particolare, il Consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) propone all'Assemblea la misura dei contributi dovuti dagli associati;
- d) delibera sull'ammissione degli associati, previo gradimento espresso dagli associati, e sull'esclusione;
- e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'assemblea degli associati;
- f) stabilisce le prestazioni di servizi agli associati e ai terzi e le relative norme e modalità;
- g) procede alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione;
- h) il Consiglio Direttivo ha la piena facoltà di delegare all'attività di formazione e di organizzazione e quant'altro utile per lo svolgimento degli scopi statutari persone delegate esterne, le quali hanno il dovere di rendiconto delle attività svolte la cui delega non può essere esercitata per più di un anno dal suo conferimento;
- i) nomina il componente per il Collegio dei Probiviri come previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o su richiesta motivata di due dei suoi membri, con un preavviso minimo di quattro giorni. Le decisioni del Consiglio sono valide quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti. Le decisioni del Consiglio sono verbalizzate dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea, dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto.

Art. 20) Sono conferite al Presidente la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e nei confronti di terzi.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri associati e non; due sono nominati dall'Assemblea e uno dal Consiglio Direttivo.

I Probiviri durano in carica tre esercizi, sono sempre rieleggibili e giudicano inappellabilmente, salvo quanto previsto dall'art. 827 e ss. del c.p.c., senza formalità di procedura sulle questioni che potessero insorgere tra associati e fra questi e gli amministratori.

Gli associati debbono rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie ed in particolare di quelle relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione degli associati.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione e dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. La decisione dei Probiviri deve essere emessa per iscritto nel termine di un mese dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio dei Probiviri e deve essere comunicata dal Presidente all'associato, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata adottata.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 22) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il trenta settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

SCIoglimento

Art. 23) Lo scioglimento come la liquidazione dell'Associazione sono deliberati dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio sarà devoluto per scopi di pubblica utilità decisi dall'Assemblea stessa o ad altre associazioni che perseguono scopi analoghi.

PATRIMONIO

Art. 24) Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da :

- a) beni mobili e immobili;
- b) quote annuali di Associazione;
- c) proventi per prestazione di servizi vari agli associati e a terzi;
- d) contributi volontari;
- e) lasciti e donazioni di associati, privati o enti. È fatto divieto, durante la vita dell'associazione, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve a capitale, salvo che la distribuzione o la destinazione non sia prevista espressamente dalla legge. La quota di partecipazione all'Associazione non è trasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25) Può essere nominato un Collegio dei Revisori dei Conti; in tal caso sarà composto da due membri effettivi nominati dall'assemblea generale che ne nominerà anche il Presidente.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o incompatibilità il consiglio direttivo nominerà due membri supplenti che dureranno in carica fino allo scadere del mandato.

Il Collegio riferisce all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sui rendiconti finanziari di ogni esercizio; controlla l'amministrazione dell'Associazione; accerta la regolare tenuta della contabilità e svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dalle norme del Codice Civile.

A tal fine la documentazione contabile deve essere messa a disposizione del Collegio almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea.

I revisori non associati, partecipano alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

COMMISSIONI O COMITATI SCIENTIFICI E/O CULTURALI

Art. 26) L'Assemblea Ordinaria può nominare commissioni e comitati per il compito di:

- 1) elaborare studi e ricerche di ausilio all'attività dell'associazione sugli oggetti e con le modalità, termini e compensi che l'assemblea reputerà di fissare;
- 2) svolgere attività consultive per il Consiglio Direttivo;
- 3) nominare il Presidente della Commissione e gli eventuali emolumenti ai componenti della commissione.

Le commissioni e i comitati sono composti da un minimo di tre ad un

massimo di cinque persone, elette anche fra le persone estranee all'Associazione; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e possono essere revocati sempre dall'Assemblea a seguito di votazione; decadono comunque con il decadere del consiglio direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) Per tutto quanto non è contenuto nel presente atto valgono le disposizioni del diritto comune.

* * *

I) - I sottoscritti associati deliberano seduta stante che la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione venga affidata per i primi tre esercizi ad un consiglio direttivo composto di 3 (tre) componenti, scelti nelle persone di:

- VILLANI Savino, quale presidente;
- OCCHETTI Daniele e PAPA Leonardo, quali consiglieri.

Costoro dichiarano di accettare la carica.

Sono conferite al presidente, ai sensi di statuto, la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e nei confronti di terzi.

II) - Gli associati convengono sin da ora di provvedere solo successivamente e qualora fosse ritenuto necessario od anche solo opportuno procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi degli articoli 21 e 25 dello statuto associativo.

III) - Il fondo iniziale dell'associazione è variabile ed è formato dal

versamento iniziale della quota associativa di euro 100,00 (cento virgola zero zero) per ciascun associato.

Pertanto, il fondo iniziale risulta di complessivi euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero), seduta stante versato nelle casse sociali dagli associati.

Le parti chiedono che il presente atto venga depositato nella raccolta di atti del notaio autenticante le sottoscrizioni, rinunciando a richiederne la restituzione.